



Ordine dei
Medici
Chirurghi
e degli
Odontoiatri
della provincia
di Belluno ®



FNOMCeO
Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Comunicato stampa OMCeO Belluno 26 marzo 2024 su proposta di legge di iniziativa popolare nota come "UN CUORE CHE BATTE"

E' stato reso noto (Avvenire 23/2/2024) che sarà discusso dalle Commissioni riunite di [Giustizia e Affari Sociali](#) il progetto di iniziativa popolare "un cuore che batte" (G.U. 114 del 17/5/2023), che vorrebbe introdurre nella L.194/1978 sulla Interruzione Volontaria di Gravidanza (IVG) l'obbligo per il medico di far vedere la morfologia del nascituro alla donna che chiede la IVG e di farle ascoltarne il battito del muscolo cardiaco.

La proposta prevede l'introduzione all'**art.14 della L.194/1978**, del **comma 1 bis** che recita: *«Il medico che effettua la visita che precede l'interruzione volontaria di gravidanza ai sensi della presente legge è obbligato a far vedere, tramite esami strumentali, alla donna intenzionata ad abortire, il nascituro che porta nel grembo e a farle ascoltare il battito cardiaco dello stesso».*

A raccogliere le oltre 100 mila firme è stata una rete di 14 associazioni impegnate per la difesa e la promozione della vita umana, tra le quali Pro Vita & Famiglia, Comitato Verità e Vita, Movimento Militia Christi, Generazione Voglio Vivere, Movimento Nazionale rete dei patrioti, ecc.

Una proposta così congegnata, imponendo al medico l'obbligo di far vedere alla donna la morfologia del feto e di ascoltarne l'attività del muscolo cardiaco prima dell'intervento di IVG, comporta a nostro avviso la palese violazione del codice di deontologia medica in ben quattro diversi articoli (4, 6, 13 e 16) che si riportano in calce e che attestano l'autonomia professionale del Medico in ambito di prescrizione e gli proibiscono di prescrivere ed eseguire indagini o trattamenti la cui indicazione non abbia fondamento scientifico e motivazione clinica.

A ciò aggiungiamo la convinzione che, una volta intrapreso un percorso di impatto emotivo e psicologico traumatico come la IVG, ciò che la proposta di legge propone rappresenti un aggravio di inutile sofferenza, al limite della crudeltà gratuita, nei confronti della donna.

Doveroso è anche far presente il potenziale danno che potrebbe ricevere il feto a seguito della pratica che la PdL vorrebbe imporre. L'unico modo per auscultare il battito cardiaco fetale nel primo trimestre di gravidanza, periodo a cui si riferisce la proposta, è l'utilizzo degli ultrasuoni sfruttando l'effetto Doppler: è ben documentato che gli ultrasuoni in generale, ed il Doppler in particolare, se immessi nei tessuti (in questo caso nel muscolo cardiaco fetale), determinano un aumento della temperatura che potrebbe danneggiare l'organo nella sua delicata fase di formazione, in cui vi è un flusso sanguigno molto limitato che non riesce a disperdere calore facilmente.

Per questo motivo, l'uso di Doppler e ultrasuoni per sentire il battito cardiaco è sconsigliato nel primo trimestre di gravidanza da società scientifiche tra cui [l'AIUM](#), American Institute of Ultrasound in Medicine, e [l'ISUOG](#), International Society of Ultrasound in Obstetrics & Gynecology. Entrambe raccomandano di utilizzare con estrema prudenza ed accertate competenze questa metodica prima delle 10 settimane di età gestazionale. Più in generale, il Royal College of Obstetricians and Gynaecologists afferma che vi devono essere valide ragioni mediche per fare una o più ecografie prima delle 10 settimane, per esempio dopo una [fecondazione assistita](#), se ci sono storie precedenti di aborto o [minacce](#), se si sospetta una [gravidanza extrauterina](#).



Ordine dei
Medici
Chirurghi
e degli
Odontoiatri
della provincia
di **Belluno** ®



FNOMCeO
Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Per le motivazioni su espresse sia di carattere etico, che deontologico, che scientifico, riteniamo doveroso, come OMCeO di Belluno, esprimere la nostra piena contrarietà a questa proposta, che imporrebbe alla comunità professionale medica comportamenti inaccettabili, in quanto scorretti sia eticamente che deontologicamente che scientificamente.



Articoli del Codice di Deontologia Medica citati nel testo

Art. 4

Libertà e indipendenza della professione. Autonomia e responsabilità del medico

L'esercizio professionale del medico è fondato sui principi di libertà, indipendenza, autonomia e responsabilità.

Il medico ispira la propria attività professionale ai principi e alle regole della deontologia professionale senza sottostare a interessi, imposizioni o condizionamenti di qualsiasi natura.

Art. 6

Qualità professionale e gestionale

Il medico fonda l'esercizio delle proprie competenze tecnico-professionali sui principi di efficacia e di appropriatezza, aggiornandoli alle conoscenze scientifiche disponibili e mediante una costante verifica e revisione dei propri atti.

Il medico, in ogni ambito operativo, persegue l'uso ottimale delle risorse pubbliche e private salvaguardando l'efficacia, la sicurezza e l'umanizzazione dei servizi sanitari, contrastando ogni forma di discriminazione nell'accesso alle cure.

Art. 13

Prescrizione a fini di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione

La prescrizione a fini di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione è una diretta, specifica, esclusiva e non delegabile competenza del medico, impegna la sua autonomia e responsabilità e deve far seguito a una diagnosi circostanziata o a un fondato sospetto diagnostico.

La prescrizione deve fondarsi sulle evidenze scientifiche disponibili, sull'uso ottimale delle risorse e sul rispetto dei principi di efficacia clinica, di sicurezza e di appropriatezza.

Il medico tiene conto delle linee guida diagnostico-terapeutiche accreditate da fonti autorevoli e indipendenti quali raccomandazioni e ne valuta l'applicabilità al caso specifico.

L'adozione di protocolli diagnostico-terapeutici o di percorsi clinico-assistenziali impegna la diretta responsabilità del medico nella verifica della tollerabilità e dell'efficacia sui soggetti coinvolti.

Il medico è tenuto a un'adeguata conoscenza della natura e degli effetti dei farmaci prescritti, delle loro indicazioni, controindicazioni, interazioni e reazioni individuali prevedibili e delle modalità di impiego appropriato, efficace e sicuro dei mezzi diagnostico-terapeutici...*omissis*...

Art. 16

Procedure diagnostiche e interventi terapeutici non proporzionati

Il medico, tenendo conto delle volontà espresse dal paziente o dal suo rappresentante legale e dei principi di efficacia e di appropriatezza delle cure, non intraprende né insiste in procedure diagnostiche e interventi terapeutici clinicamente inappropriati ed eticamente non proporzionati, dai quali non ci si possa fondatamente attendere un effettivo beneficio per la salute e/o un miglioramento della qualità della vita... *omissis*...